

Messaggio

numero

6416

data

11 novembre 2010

Dipartimento

FINANZE E ECONOMIA

Concerne

Approvazione del rapporto di gestione e del conto annuale per l'esercizio 2009 dell'Azienda Elettrica Ticinese

Signor Presidente,
signore e signori deputati,

con il presente messaggio sottoponiamo alla vostra attenzione il rapporto annuale 2009 dell'Azienda Elettrica Ticinese (AET).

Tale documento contiene il rapporto di gestione, il conto economico per l'esercizio 2009 e il bilancio al 31 dicembre 2009, che, conformemente all'art. 5 cpv. 1 LAET, soggiacciono annualmente alla ratifica del Gran Consiglio. Come usuale, con l'allegato decreto legislativo il Gran Consiglio approva pure la proposta di ripartizione dell'utile d'esercizio e dà scarico al Consiglio di amministrazione, alla Direzione e all'Ufficio di revisione.

Nel documento in questione figura inoltre il rapporto del Consiglio di amministrazione sull'attività prevista. Secondo l'art. 5 cpv. 2 LAET, tale rapporto deve essere allestito ogni due anni e sottoposto al Gran Consiglio per discussione.

Gli atti contengono infine anche il conto annuale consolidato di gruppo allestito in relazione alla chiusura del 31 dicembre 2009.

Secondo consolidata prassi, il messaggio sui conti annuali di AET consiste in un semplice atto di trasmissione tra il Consiglio di amministrazione dell'azienda e il Gran Consiglio, senza alcun commento e senza alcun giudizio esplicito da parte del Consiglio di Stato. Certo, mediante la presentazione del messaggio e l'allestimento del relativo progetto di decreto legislativo, nel quale è prevista l'approvazione dei conti, il Governo esprime almeno implicitamente una propria valutazione. Per ragioni di coerenza anche formale con i corrispondenti messaggi riferiti ad altri enti parastatali, come ad esempio la Banca dello Stato, con i messaggi sugli impegni dell'azienda eccedenti l'ordinaria amministrazione (art. 5 cpv. 4 LAET) e con la forma usuale dei messaggi, che di regola esprimono anche una proposta governativa, appare comunque opportuno indicare espressamente anche nel messaggio sui conti di AET se ed eventualmente in che misura il Consiglio di Stato ne propone l'approvazione.

In relazione all'esercizio in esame, sia il rapporto di revisione allestito conformemente alle regole del codice delle obbligazioni dalla Ernst & Young SA sia il rapporto dell'Ufficio di revisione istituito in virtù dell'art. 14 LAET ritengono corretta e regolare la tenuta della contabilità. L'Ufficio di revisione propone pertanto l'approvazione del conto annuale, che chiude con un utile di esercizio di CHF 13'812'431.

L'Ufficio di revisione propone altresì di accettare la proposta di ripartizione dell'utile formulata dal Consiglio di amministrazione.

Per contro, come già avvenuto per i conti dell'esercizio 2008 in relazione alle decisioni aziendali riguardanti l'acquisizione della ZET Zimmerli Energie-Technik AG, i revisori propongono di dare scarico al Consiglio di amministrazione ed alla Direzione con una riserva. La stessa riguarda l'acquisizione di AET CoGen S.r.l., *“la cui valutazione patrimoniale - così l'Ufficio di revisione - dipende da sviluppi futuri allo stato attuale non ancora precisamente sondabili”*.

A questo proposito, dal profilo formale occorre rilevare che la LAET, diversamente dalla normativa applicabile alla Banca dello Stato (cfr. art. 39 cpv. 3 LBdS) e nonostante la prassi instauratasi, non prevede di per sé che il Gran Consiglio debba decidere se ed in che misura venga dato scarico agli organi aziendali. Inoltre neppure il diritto societario attribuisce all'ufficio di revisione delle società anonime il compito di esprimere una raccomandazione sullo scarico agli amministratori (cfr. art. 728a e 728b cpv. 2 n. 4 CO) e in tale contesto la possibilità di un'approvazione con riserva è evocata semmai in relazione ai conti annuali, e non tanto in relazione al discarico degli organi (cfr. Peter/Cavadini, Commentaire Romand, CO II, 2008 n. 27 e n. 30 segg. ad art. 728a CO; Peter Böckli, Schweizer Aktienrecht, 4a ed., 2009, § 12 n. 22). Poco chiare sono anche le conseguenze derivanti da un rifiuto di dare scarico agli organi di AET, ritenuto che le corrispondenti norme del codice delle obbligazioni non sono applicabili e che la responsabilità dei membri degli organi dell'azienda non è quindi disciplinata, diversamente che per la Banca dello Stato, dagli art. 752 segg. CO (Guido Corti, I rapporti fra Cantone e enti parastatali e fra il Consiglio di Stato e i loro organi, in RtiD I-2007 pag. 513 segg., in part. pag. 538 e 542).

Queste considerazioni confermano, anche in relazione al tema specifico dell'approvazione dei conti, l'esistenza di una certa incertezza in merito alle competenze di vigilanza dell'ente pubblico istituyente, alla definizione e alla ripartizione dei ruoli tra le varie istanze e tra le stesse autorità statali e in merito alla natura e alle regole applicabili alla responsabilità degli organi aziendali. Tale relativa mancanza di chiarezza, già rilevata da un profilo più generale anche dai consulenti giuridici del Gran Consiglio e del Consiglio di Stato (Michele Albertini, Autonomia degli enti di diritto pubblico e vigilanza parlamentare, in RtiD II-2005 pag. 429 segg., in part. pag. 467-468; Guido Corti, op. cit., pag. 522-523), concerne in particolare le competenze rispettive del Parlamento e dell'Esecutivo così come il ruolo dell'Ufficio di revisione. Essendo di nomina parlamentare (art. 14 LAET), quest'ultimo appare invero come un organo di supporto innanzitutto al Gran Consiglio. Sul tema degli organismi di controllo dell'AET è comunque pendente una mozione presentata il 20 settembre scorso dal deputato Riccardo Calastri, in cui viene chiesto di valutare se non sia possibile rinunciare ad una delle istanze di controllo, chiarendo nel contempo il mandato degli organismi rimanenti. L'esame di tale mozione potrà forse essere l'occasione per introdurre talune precisazioni nella legge istitutiva anche sui punti evocati in precedenza.

A prescindere da questi aspetti formali, che appare comunque opportuno rilevare, il Dipartimento delle finanze e dell'economia si è attivato per avere chiarimenti sulle ragioni che hanno indotto l'Ufficio di revisione ad esprimere la riserva, rivolgendosi al proprio interlocutore diretto, ovvero il Consiglio di amministrazione. Dopo una prima risposta, nelle scorse settimane quest'ultimo ha fornito spiegazioni più circostanziate, che hanno permesso di allestire ed approvare il messaggio con una miglior base informativa.

Dal rapporto annuale e dalle informazioni ricevute, risulta che la AET CoGen Srl è stata creata scorporando la centrale di cogenerazione di Gavirate (Varese) dalla CEG Srl, società comunque detenuta al 50% da AET tramite SPE Società per Partecipazioni

Energetiche SA ed in favore della quale AET aveva rilasciato fideiussioni per 46,4 milioni di euro.

La riserva espressa dell'Ufficio di revisione è innanzitutto di natura procedurale, in quanto l'acquisizione era stata autorizzata dal Consiglio di amministrazione previa valutazione reddituale da parte di terzi indipendenti ("due diligence") che però, nonostante le rassicurazioni fornite a più riprese dall'ex-direttore, non è di fatto mai stata allestita. La riserva riguarda inoltre anche il valore registrato a bilancio di questa partecipazione, che potrebbe risultare sopravvalutato di alcuni milioni di franchi. La società di revisione esterna ha comunque certificato che l'accantonamento registrato nei libri contabili di AET risulta adeguato e che i conti annuali sono materialmente corretti.

Anche in futuro il Dipartimento delle finanze e dell'economia, pur nel rispetto dell'autonomia aziendale riconosciuta per legge ad AET, richiederà a scadenze regolari aggiornamenti su questa operazione al Consiglio di amministrazione. Sull'esempio di quanto avvenuto negli scorsi anni, riteniamo tuttavia più corretto lasciare alla Commissione speciale energia la prerogativa di interpellare se del caso direttamente l'Ufficio di revisione e di chiedere ulteriori ragguagli sulle ragioni della propria riserva.

Con queste precisazioni, conformemente alle raccomandazioni della società di revisione esterna e dell'Ufficio di revisione, vi proponiamo di adottare l'annesso disegno di decreto legislativo, approvando il rapporto di gestione ed il conto economico per l'esercizio 2009, il bilancio al 31 dicembre 2009 e la proposta del Consiglio di amministrazione sulla ripartizione dell'utile, nonché dando scarico al Consiglio di amministrazione, alla Direzione e all'Ufficio di revisione con riserva delle operazioni condotte in relazione all'acquisizione della AET CoGen Srl.

Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, L. Pedrazzini

Il Cancelliere, G. Gianella

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernente l'approvazione del rapporto di gestione e del conto annuale per l'esercizio 2009 dell'Azienda Elettrica Ticinese

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio 11 novembre 2010 n. 6416 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Articolo 1

Sono approvati il rapporto di gestione e il conto economico per l'esercizio 2009 nonché il bilancio al 31 dicembre 2009 dell'AET con un utile d'esercizio di fr. 13'812 (*in 1'000.- fr.*).

Articolo 2

È approvata la proposta del Consiglio di amministrazione dell'AET di ripartire l'utile d'esercizio 2009 come segue:

(*in 1'000.- fr.*)

utile d'esercizio 2009:	fr.	13'812
interessi allo Stato sul capitale di dotazione (8%)	fr.	-3'200

	fr.	10'612
+ eccedenza riportata	fr.	789

	fr.	11'401
./. devoluzione dell'utile rimanente allo Stato	fr.	-10'000

Riporto a nuovo esercizio	fr.	<u>1'401</u>

Articolo 3

È dato scarico al Consiglio di amministrazione, alla Direzione e all'ufficio revisione dell'AET per l'anno 2009, con riserva delle operazioni condotte in relazione all'acquisizione della AET CoGen Srl.

Articolo 4

Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.